



COMUNICATO N.

Questo comunicato è presente in forma digitale sul Sito Internet: http://www.uiciechi.it/documentazione/circolari/main_circ.asp

OGGETTO: Donazioni a Enti del Terzo Settore – Detraibilità e deducibilità – Chiarimenti.

Care amiche e cari amici,

sono pervenuti sia alla Sede Nazionale dell'Unione che all'Agenzia IURA alcuni quesiti circa il trattamento fiscale delle donazioni ad Enti del Terzo Settore (già ONLUS-APS), come l'Unione.

Dato che la materia è di non semplicissima interpretazione, riteniamo utile cercare di fare chiarezza, nei limiti del possibile.

In linea generale, tutte le donazioni o erogazioni liberali a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS sono fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge.¹ Non vi è dubbio, infatti, che il regime di favore si applichi, fra gli altri, alle Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Province autonome di Trento Bolzano, previste dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Al momento, alla luce delle norme vigenti, la persona che intende effettuare una donazione in favore dell'UICI potrà alternativamente decidere, in base alla propria convenienza, se:

- a) **detrarre** dalla propria imposta lorda il 30% dell'importo donato fino ad un massimo di 30Mila euro (da indicare con il codice 71 nei righi da E8 a E10 — Sez. I del Mod.730/2022). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione Oneri detraibili (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere "71";
- b) **dedurre** dal proprio reddito, senza limiti assoluti ma entro il 10% del reddito complessivo dichiarato, la donazione effettuata. Qualora la donazione consenta una deduzione di ammontare superiore al proprio reddito complessivo dichiarato nell'anno, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, entro il limite di un quarto, fino a concorrenza del suo ammontare (ciò nel rigo 36 Sez. II del Mod.730/2022).

¹ Il riferimento normativo vigente è l'Art. 83 del D. Lgs. N. 117/2017 e ss.mm.ii. – Codice del terzo settore.



Nel dettaglio, più il reddito è alto, più sono convenienti le deduzioni dal reddito, perché permettono di recuperare l'aliquota marginale. Quindi, in fase di compilazione del Modello 730/Modello RPF, il sostenitore deciderà quale sia la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Questo potrebbe essere di particolare interesse per coloro che superano di poco il limite fissato dalla legge, e rivalutato annualmente, per godere di alcune provvidenze economiche (ad es. pensione di cecità civile). Per costoro, infatti, una donazione in favore dell'Unione, anche di importo limitato, potrebbe consentire, tramite la deduzione, di diminuire la soglia reddituale considerata dalla legge e beneficiare degli emolumenti, con un evidente vantaggio economico.

Credo sia anche opportuno rammentare gli aspetti operativi e, soprattutto, la **documentazione** da controllare e conservare.

Dal punto di vista pratico, in presenza di liberalità, ai fini della detraibilità/deducibilità in dichiarazione dei redditi, è necessario verificare che:

1. l'ente abbia la qualifica di ONLUS (e per l'UICI tale requisito è rispettato),
2. l'erogazione liberale in denaro sia stata corrisposta con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale, carte di debito o credito, assegni bancari o circolari),
3. che dalla ricevuta del versamento bancario o postale risulti l'ente beneficiario,
4. che dalla medesima ricevuta risulti il carattere di liberalità del pagamento (quindi, ad esempio, non si possono detrarre come liberalità le quote associative),
5. nel caso in cui il pagamento avvenga da un conto cointestato (ad es. marito/moglie), è necessario specificare nella contabile del bonifico bancario o nel c/c postale i dati anagrafici del donante o il codice fiscale. Qualora non sia specificato, la donazione si intenderà ripartita al 50% tra i due cointestatori,
6. nel caso in cui non ci sia coincidenza tra l'intestatario della carta di credito e il donante, si presume che l'onere sia rimasto a carico del titolare della carta di credito.

Inoltre, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dall'ente beneficiario dalla quale risulti anche la modalità di pagamento utilizzata, qualora:

- a) il pagamento sia stato effettuato con assegno bancario o circolare;
- b) dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dell'estratto conto della società che gestisce la carta di credito, debito o prepagata, non sia possibile individuare il soggetto beneficiario della liberalità.

Va ricordato anche che la detrazione **non** spetta per le erogazioni effettuate in contanti.



Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti
ONLUS-APS
Presidenza Nazionale



Per ulteriori approfondimenti, nell'attesa che l'Agenzia delle Entrate pubblichi la circolare annuale di istruzione ai CAF per la compilazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2021, si può fare riferimento alla Circolare emanata lo scorso anno n. 7/E del 25 giugno 2021.

Con le più vive cordialità.

Mario Barbuto – Presidente Nazionale

SG (AL/ts)